

Decreto federale del 13 giugno 2008

sul finanziamento aggiuntivo temporaneo dell'assicurazione invalidità mediante l'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, modifica con il decreto federale del 12 giugno 2009 concernente la modifica del questo decreto

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 22 giugno 2005¹;

visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati del 10 giugno 2009²;

visto il parere del Consiglio federale dell'11 giugno 2009³,

decreta:

I

La Costituzione federale⁴ è modificata come segue:

Art. 196 n. 14, rubrica, cpv. 2 e 3

14. Disposizioni transitorie ad art. 130 (Imposta sul valore aggiunto)

² Per garantire il finanziamento dell'assicurazione invalidità, il Consiglio federale aumenta le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2017, come segue:*

- a. di 0,4 punti percentuali l'aliquota normale secondo l'articolo 36 capoverso 3 della legge federale del 2 settembre 1999⁵ concernente l'imposta sul valore aggiunto (legge sull'IVA);
- b. di 0,1 punti percentuali l'aliquota ridotta secondo l'articolo 36 capoverso 1 della legge sull'IVA;
- c. di 0,2 punti percentuali l'aliquota speciale applicabile alle prestazioni nel settore alberghiero secondo l'articolo 36 capoverso 2 della legge sull'IVA.

³ Il provento dell'aumento secondo il capoverso 2 è devoluto integralmente al fondo di compensazione dell'assicurazione invalidità.

1 FF **2005** 4151

2 FF **2009** 3753

3 FF **2009** 3759

4 RS **101**

* Nuovo testo giusta il n. I del DF del 12 giu. 2009 (FF **2009** 3761).

5 RS **641.20**

II

¹ Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.

² Entra in vigore il 1° gennaio 2011, accettato che sia dal Popolo e dai Cantoni.*

Consiglio nazionale, 13 giugno 2008

Consiglio degli Stati, 13 giugno 2008

Il presidente: André Bugnon

Il presidente: Christoffel Brändli

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il segretario: Philippe Schwab

Esito della votazione popolare ed entrata in vigore

¹ Il presente decreto è stato accettato dal popolo e dei Cantoni il 26 settembre 2009⁶.

² Conformemente alla cifra II capoverso 2, il decreto entra in vigore il 1° gennaio 2011.

7 settembre 2010

Cancelleria federale

* Nuovo testo giusta il n. II del DF del 12 giu. 2009 (FF **2009** 3761).
⁶ FF **2009** 7599